**N. 00017/2013 REG.PROV.COLL.**

**N. 00045/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2012, proposto da:  Domenica Zenzola, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Corbascio, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Corbascio in Bari, via M. Pagano, 33;

*contro*

Comune di Adelfia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso l’avv. Rossella Chieffi in Bari, via P. Fiore, 14;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza n.17 del 13.10.2011 (prot. n. 16516 del 13.10.2011), notificata in data 17.10.2011, con la quale il Comune di Adelfia (BA) ha ordinato alla ricorrente la demolizione di una "...tettoia/pergolato in legno, a copertura dell'entrata all'abitazione ...", realizzata sull'immobile di residenza, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicola Belviso, su delega di Giuseppe Corbascio, e Fabrizio Lofoco, su delega di Rossella Chieffi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe Domenica Zenzola ha impugnato l'ordinanza con la quale il Comune di Adelfia le ha ordinato la demolizione di una "...tettoia/pergolato in legno, a copertura dell'entrata all'abitazione ...", realizzata sull'immobile di residenza.

Le ricorrente ha esposto di avere edificato senza titolo abilitativo una tettoia in legno in aderenza alla sua casa di abitazione.

A sostegno del ricorso sono state articolate, in unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22, 31 e 32 del d.p.r. 380/2001, violazione del principio di proporzionalità, in quanto la demolizione era stata ordinata in base all’erroneo presupposto che l’opera fosse soggetta a permesso di costruire, mentre si trattava di una pertinenza a servizio di edificio già esistente edificabile a seguito di presentazione della d.i.a. ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 380/2001; l’opera, infatti, era contenuta nei limiti del 20% del volume dell’edificio esistente, come richiesto dall’art. 3, comma 1, lett. e del d.p.r. 380/2001.

La ricorrente ha dedotto altresì che l’opera si era resa necessaria per proteggere dall’allagamento, durante le piogge invernali, gli ambienti al piano terra e al piano primo dell’immobile, anche alla luce delle condizioni di salute del figlio minore della ricorrente, affetto da grave patologia dell’apparato respiratorio.

L’applicabilità nella fattispecie della d.i.a. comportava quindi, a fronte dell’omessa presentazione della denuncia di inizio attività, solo l’irrogazione della sanzione pecuniaria e non la demolizione dell’immobile.

Si è costituito il Comune di Adelfia chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 26.1.2012 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 20.12.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

L’opera in questione, infatti, è stata definita nel verbale di accertamento del 10.10.2011 come tettoia o pergolato in legno, a copertura dell’entrata dell’abitazione, di m. 8,20 x 3,40 , che poggia su 4 colonne in legno ed è attaccata superiormente al balcone del primo piano di proprietà di altro soggetto; la tettoia secondo quanto riportato nel verbale “non costituisce volume in quanto è aperta su tre lati”.

Si tratta pertanto di un intervento eseguito interamente in legno e senza tamponature laterali, a copertura dell’ingresso dell’abitazione della ricorrente; tale opera, in quanto non costituente volume edilizio, deve ritenersi assoggettata al regime della d.i.a. e non del permesso di costruire, come lamentato dalla ricorrente.

La tettoia, inoltre, per le sue caratteristiche sopra descritte, è suscettibile di rientrare anche nella tipologia della pertinenza: in proposito la giurisprudenza ha affermato che in sede edilizia la nozione di pertinenza va definita sia in relazione alla necessità ed oggettività del rapporto pertinenziale sia alla consistenza dell’opera, che non deve essere tale da alterare in modo significativo l’assetto del territorio (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 luglio 2008 n.3379; Sezione V, 22 ottobre 2007 n.5515; T.A.R. Campania, Sezione VII, 20 novembre 2007 n.14443; Sezione III, 18 settembre 2008 n.10345).

Quanto al primo aspetto, indubbiamente sussiste lo stretto nesso oggettivo e funzionale con l’immobile principale, in quanto la tettoia ha lo scopo di proteggere dalle intemperie l’accesso all’immobile. Circa il secondo profilo, la mancanza di opere murarie, l’appoggio su tre colonne in legno e la mancanza di ogni chiusura laterale consentono di escludere la sussistenza di una concreta incidenza sull’assetto urbanistico.

In definitiva l’intervento realizzato non si configura come “nuova costruzione”, per la quale occorre munirsi preventivamente del permesso di costruire, ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.380/2001, rientrando piuttosto nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., a mente dell’art.22 dello stesso T.U. dell’edilizia.

Le osservazioni che precedono rilevano indubbiamente ai fini del regime sanzionatorio applicabile al caso di specie.

Infatti, l'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – secondo cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione – non trova applicazione nel caso di opere realizzate in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività. Tale ultima ipotesi va ricondotta, invece, al regime sanzionatorio previsto dall'art. 37 dello stesso T.U. dell’edilizia, che dispone l'inflizione di una mera sanzione pecuniaria, non ricorrendo nessuna delle circostanze menzionate nel secondo comma.

Nei termini appena precisati, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Anche in considerazione del fatto che l’attività è stata comunque intrapresa in assenza di d.i.a., sussistono giusti motivi per disporre l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)